# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1568-C

# RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

**(DIFESA)**

(Relatore **CERIONI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA

**(RUFFINI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

**(ROGNONI)**

E COL MINISTRO DEL TESORO

**(PANDOLFI)**

*Sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione*
(Messaggio 10 febbraio 1981, Doc I, n 1)

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 12 marzo 1981 (Stampato n 631-bis)*

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 marzo 1981*

—

Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere

*Presentata alla Presidenza il 16 aprile 1981*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Assemblea è chiamata ad approvare il disegno di legge n. 1568-C in precedenza già esaminato in sede legislativa dalle Commissioni difesa del Senato e della Camera, ma restituitoci con messaggio del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74, della Costituzione, in data 10 febbraio 1981, in quanto la copertura della maggiore spesa determinata dalla estensione e dall'aumentata misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico non era risultata idonea così come indicato all'articolo 4 per la parte relativa all'accantonamento sul « fondo speciale » 1979 (lire 600 milioni da prelevare sul maggiore accantonamento predisposto a tale titolo nell'elenco n. 6, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1979). Nel testo del disegno di legge al nostro esame si è provveduto ad ovviare alla imperfezione rilevata dal Presidente della Repubblica.

Circa il merito del predisposto intervento legislativo si deve purtroppo far rilevare che esso è un intervento riparatore del legislatore in presenza, nella fattispecie, di un tragico evento (incidente aereo del 3 marzo 1977 sul Monte Serra che costò la vita a 6 militari e a 38 allievi del primo corso dell'Accademia navale) che mise in evidenza come l'indennizzo privilegiato aeronautico non poteva essere applicato ai caduti del primo anno della Accademia navale, in quanto lo specifico istituto dell'indennizzo privilegiato aeronautico, istituito con regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, quale intervento assicurativo a carico dell'Amministrazione in considerazione del particolare rischio riscontrabile nell'attività di volo, non includeva fra i destinatari dell'indennizzo stesso gli allievi del primo corso dell'Accademia navale, così come non prevedeva gli allievi di scuole e collegi militari, dato il loro particolare *status* che non ne configura l'individuazione quali dipendenti militari o civili dello Stato.

Nel predisporre il presente intervento legislativo il Governo oltre ad ovviare alle carenze della precedente legislazione sopra citata si è reso consapevole della necessità di triplicare le misure dell'indennizzo in considerazione che i ritardi burocratici e i sempre più esasperati livelli inflazionistici hanno reso la corresponsione dell'indennizzo assolutamente irrosoria.

Con il presente provvedimento inoltre si concede agli aventi titolo, come anticipazione sul fondo scorta dell'ente da cui dipende il personale che ha subìto l'incidente, i nove decimi di quanto complessivamente loro spettante.

I benefici di cui al presente disegno di legge decorreranno dal 1° gennaio 1977.

---

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

### (BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

### PARERE FAVOREVOLE

| TESTO DEL SENATO | TESTO DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| **Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere** | **Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere** |
| ART 1 | ART 1 |
| L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto 15 luglio 1926, n 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n 1835, e successive integrazioni e modificazioni, è esteso agli allievi delle scuole e collegi militari, agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale<br>Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico stabilite con legge 6 giugno 1973, n 325, sono triplicate | *Identico* |
| ART. 2 | ART 2 |
| Agli aventi titolo all'indennizzo privilegiato aeronautico, ai sensi della legge 10 gennaio 1929, n 59, e successive modificazioni, e all'equo indennizzo di prima categoria, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n 1094, è concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale dei benefici stessi, avuto riguardo alle misure in vigore all'atto dell'evento che ne dà titolo<br>Gli anticipi verranno concessi sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subìto l'incidente, non appena il competente organo medico-legale avrà giudicato che la morte è avvenuta in servizio e per causa di servizio I suddetti anticipi saranno reintegrati in sede di liquidazione definitiva degli indennizzi | *Identico* |
| ART. 3. | ART 3 |
| Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1977 | *Identico* |

ART. 4.

All'onere di complessive lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1980 e 1981 nella misura, rispettivamente, di lire 1.800 milioni e di lire 1.200 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*Identico.*